

UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

DESCRIZIONE

Le unioni Civili sono un istituto introdotto nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Le Unioni Civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l'obbligo di fedeltà.

Doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).

Cognome comune: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un cognome comune scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come comune.

Il regime patrimoniale: il regime ordinario dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione

La certificazione : l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.

I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente"

CHI PUO' FARNE RICHIESTA

I requisiti necessari

Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Essere maggiorenni e dello stesso sesso
- 2) Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- 3) Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile
- 4) Essere capaci di intendere e volere
- 5) Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

Come costituire un'Unione Civile

Il procedimento per la costituzione di un'Unione Civile si compone di tre fasi:

- 1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni;
- 2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l'Unione civile (su appuntamento);
- 3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione)

1) PRENOTAZIONE

La richiesta di costituzione di un'unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Possono chiedere l'unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Per procedere occorre:

- compilare il modulo di richiesta
- concordare un appuntamento con l'ufficio Servizi Demografici per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile

Cittadini non italiani

Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione di Nulla Osta alla costituzione dell'Unione Civile rilasciato dall'Autorità diplomatica\consolare in Italia dello Stato estero di cittadinanza, legalizzato a norma di legge, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.

Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.